



UNIONE EUROPEA

Fondo Sociale Europeo  
Investiamo nel tuo futuro



**Accordo Attuativo del Protocollo d'Intesa del 12 gennaio 2021 per la realizzazione di una campagna di comunicazione istituzionale ai sensi della L. 150/2000, relativa all'ottava edizione del programma "Il posto giusto" - CIG 9071960239**

**tra**

l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, con sede in Roma, Via Fornovo n.8, c.f. 97889240582, rappresentata dal Commissario Straordinario Dr. Raffaele Michele Tangorra (di seguito, **"ANPAL"** e/o **"Agenzia"** e/o **"Parte"**)

**e**

la RAI - Radiotelevisione italiana Spa, con sede in Roma, viale Mazzini 14 (di seguito **"RAI"**), c. f. e p.i. 06382641006, rappresentata dall'Ing. Marco Brancadoro domiciliato, ai fini del presente Accordo Attuativo, presso la sede legale della società sita in Viale Mazzini n.14 (di seguito **"RAI"** e/o **"Parte"**)

(ANPAL e RAI di seguito congiuntamente **"Parti"**)

**Premesso che:**

a) in data 15.11.2016 RAI e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito **"MLPS"**) hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa, di durata triennale (prorogato con Addendum del 15.11.2019 fino alla data del 31.12.2020) avente ad oggetto la realizzazione di Iniziative per la promozione e la diffusione di una cultura del lavoro ed il miglioramento delle competenze cognitive, relazionali e valoriali nei giovani per favorirne il successo formativo e la partecipazione alla vita sociale e lavorativa del Paese;

b) nel quadro del soprarichiamato Protocollo, RAI ed ANPAL (subentrata ai sensi del D.Lgs. 150/2015 nelle competenze e nei rapporti giuridici facenti capo alla Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione del MLPS), con gli Accordi Attuativi del 09.11.2018 e del 25.09.2019 hanno realizzato la quinta e sesta edizione del programma dal titolo **"Il Posto Giusto"** (di seguito **"Iniziativa"** e/o **"Programma"**) andato in onda su Rai Tre nelle stagioni 2018/2019 e 2019/2020, proseguendo la campagna di comunicazione e di orientamento sul mondo del lavoro già avviata nel 2015, con le prime edizioni del Programma trasmesse da RAI;

c) alla scadenza del sopracitato Protocollo d'Intesa, RAI, MLPS e ANPAL, convergendo negli obiettivi di comune interesse finalizzati alla promozione e diffusione della cultura del lavoro, hanno sottoscritto - in data 12.01.2021 - proseguendone la collaborazione, un nuovo Protocollo d'Intesa (di seguito **"Protocollo"** Allegato 1) di durata triennale, ampliando le tematiche oggetto della precedente intesa;

d) ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del Protocollo, RAI ed ANPAL hanno realizzato, con la sottoscrizione dell'Accordo Attuativo del 21.01.2021 la

settima edizione del Programma andato in onda nella stagione 2020/2021. Le Parti danno atto che detto Accordo Attuativo è stato eseguito con reciproca soddisfazione.

e) in considerazione degli importanti obiettivi divulgativi raggiunti sulle politiche attive del lavoro anche con la settima edizione del Programma, ANPAL, con nota 0014341 del 06.08.2021 (Allegato 2) a firma del Commissario Straordinario nominato con DPR del 07.06.21 Dott. Raffaele M.Tangorra, ha rappresentato a RAI, sempre ai sensi dell'art.4 comma 2 del Protocollo di Intesa vigente, il proprio interesse alla realizzazione dell'ottava stagione del Programma;

f) RAI, concessionaria esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale (art. 49 D. Lgs. 177/2005 s.m.i e D.P.C.M. del 28 aprile 2017 recante "Affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed approvazione dell'annesso schema di convenzione") e quale titolare di diritti esclusivi sul format del Programma, si è dichiarata a ciò disponibile inviando ad ANPAL con nota Prot. AD 2021/0000713 P/C del 20.10.2021 il relativo Progetto editoriale (di seguito "Progetto" Allegato 3) che prevede la realizzazione di n. 20 puntate (della durata di 50') ed un ritorno alla collocazione originaria del Programma (domenica ore 13.00, anticipata al sabato mattina per la sola settima edizione), nonché l'impegno di RAI a farsi carico di una quota significativa della spesa necessaria per la realizzazione dell'Iniziativa;

g) Sulla base di tale Progetto ed in considerazione delle successive comunicazioni tra le parti, in data 30 dicembre 2021 RAI ha trasmesso proposta / scheda progettuale definitiva (Allegato 4), che ANPAL ha riscontrato positivamente con nota del 13-14 gennaio 2022 (Allegato 5);

h) ANPAL ha sottoposto l'operazione di realizzazione dell'ottava edizione del suindicato Programma al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 150 del 2000;

i) con il presente Accordo Attuativo Rai e ANPAL intendono disciplinare e regolare i reciproci impegni per la realizzazione della ottava edizione del Programma secondo le modalità, i termini e le condizioni di seguito riportati.

**Tutto ciò premesso, le suindicate Parti convengono e stipulano quanto segue**

## **ARTICOLO 1**

### **(Valore delle premesse e degli allegati)**

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Attuativo e vincolano le Parti alla loro osservanza.

## **ARTICOLO 2**

### **(Oggetto)**

2.1 Per il perseguimento delle finalità e degli scopi indicati in premessa, RAI ed ANPAL convengono di realizzare e trasmettere su RAI 3 l'ottava edizione del Programma - i cui contenuti sono meglio descritti nel Progetto (Allegato 3) al presente

Accordo Attuativo - quale strumento di comunicazione e di orientamento sul mondo e sul mercato del lavoro.

2.2 RAI, provvederà alla messa in onda del Programma la domenica alle ore 13:00 su Rai 3, secondo le modalità di diffusione concordate con ANPAL, come da Scheda Progettuale condivisa (all.to 4) e fatte salve le prioritarie esigenze editoriali e di palinsesto di RAI derivanti da eventi straordinari e non prevedibili, che quest'ultima avrà cura di comunicare ad ANPAL, laddove le stesse dovessero comportare delle modifiche/adattamenti (comunque da concordare con ANPAL) del Progetto e/o delle date di messa in onda.

2.3 La trasmissione del Programma avrà una naturale estensione sul sito internet di riferimento Rai [www.ilpostogiusto.rai.it](http://www.ilpostogiusto.rai.it) con approfondimenti e materiali originali curati da Rai. Il grande pubblico avrà la possibilità di rivedere i contenuti andati in onda attraverso link per un maggiore approfondimento degli argomenti trattati.

2.4 Rai provvederà inoltre a mettere a disposizione le puntate integrali del Programma su Rai Play. Un ruolo importante sarà svolto dai social media che offriranno un racconto parallelo della trasmissione del Programma attraverso clip e brani riadattati su un profilo dedicato di Facebook e sui profili ufficiali di Rai Tre su Twitter ed Instagram.

2.5 Eventuali ulteriori modifiche al Progetto che dovessero rendersi necessarie potranno essere introdotte, previo formale scambio di comunicazione tra le Parti, fermo restando quanto previsto al successivo art. 12.1.

### **ARTICOLO 3**

#### **(Credits - Utilizzo denominazioni marchi / Loghi)**

3.1 Le Parti convengono sin d'ora che nei titoli di coda del Programma sarà fornita adeguata evidenza che lo stesso è stato realizzato e diffuso in collaborazione con ANPAL ed in particolare con il contributo del Fondo Sociale Europeo, PON SPAO 2014-2020, a titolarità della stessa ANPAL, utilizzando loghi e diciture specifiche che verranno per tempo condivisi fra le Parti.

3.2 ANPAL prende atto ed accetta che RAI ha la facoltà di inserire - ai sensi di quanto previsto dal DM 581 del 1993 - la mera citazione visiva o acustica, nei titoli di testa o di coda della Puntata, del nome o marchio delle imprese che, abbiano fornito beni o servizi utilizzati per la realizzazione del Programma medesimo, fermo restando che tale citazione non sarà accompagnata da alcun tipo di comunicazione promozionale concernente i fornitori medesimi.

3.3 Ciascuna Parte resta esclusiva proprietaria della propria denominazione nonché dei propri marchi commerciali/marchi di servizio e/o simboli distintivi che quindi non potranno in alcun modo essere utilizzati dall'altra Parte se non nei limiti delle finalità di cui al presente articolo o per specifici utilizzi eventualmente concordati, per iscritto, tra le Parti al fine di dare attuazione all'Accordo attuativo.

### **ARTICOLO 4**

#### **(Impegni della RAI)**

4.1 RAI assume la responsabilità organizzativa, tecnica ed economica, inerente la realizzazione del Programma, con la più ampia autonomia editoriale, produttiva e di spesa, fatto salvo quanto quivi espressamente convenuto.

4.2 RAI si impegna inoltre:

- a non inserire nel tessuto editoriale del Programma elementi aventi direttamente o indirettamente carattere o finalità pubblicitarie, fermo restando quanto previsto al successivo art. 5;

- ad operare, compatibilmente con le proprie esigenze editoriali, produttive e/o di palinsesto, anche derivanti da eventi straordinari e non prevedibili, in aderenza con il Progetto, sulla base di quanto stabilito al precedente art. 2 e a rispettare le normative previdenziali, fiscali ed assicurative a termini di legge nei confronti delle persone che collaboreranno alla realizzazione del Progetto oggetto del presente Accordo Attuativo.

4.3 Anche con riferimento a quanto previsto all'art. 2.2 e fermo restando quanto previsto dalla applicabile normativa, in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19 allo stato prorogata fino al 31 marzo 2022, tenuto conto dell'incertezza in ordine all'evoluzione della stessa e dunque in ordine al possibile rapido mutamento delle circostanze di fatto e di diritto che possono avere incidenza sull'esecuzione del presente Accordo Attuativo, con particolare e non esclusivo riferimento alla possibile emanazione di nuovi provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità, le Parti stabiliscono che, in caso di oggettive difficoltà esecutive connesse all'evoluzione dell'emergenza sanitaria e dei correlati provvedimenti normativi, debitamente e tempestivamente rappresentate, Rai potrà proporre la revisione di uno o più degli elementi del Progetto e/o la modifica dei termini di realizzazione e messa in onda del Programma. Per tale evenienza, Rai ed ANPAL si impegnano a cooperare e negoziare in buona fede in ordine alle revisioni e modifiche individuate da Rai.

## **ARTICOLO 5**

### **(Diritti di utilizzazione e sfruttamento)**

5.1 Spettano a Rai sul Programma (e relativi titoli, marchi e loghi) tutti i diritti di cui all'Allegato 6) al presente Accordo Attuativo, fatto salvo il divieto di sfruttamenti commerciali del Programma, in considerazione delle finalità divulgativo-istituzionali dell'iniziativa e fermo restando quanto segue.

5.2 Rai potrà interrompere la trasmissione del Programma e/o abbinare allo stesso spazi promozionali, interattivi e/o pubblicitari (cd. pubblicità tabellare), secondo la normativa applicabile (comunque all'interno degli standard ordinariamente osservati per il canale, la categoria di programma e la fascia oraria di riferimento), facendone propri, in via esclusiva, i relativi proventi (esempio break/banner pubblicitari), fermo restando il divieto di cui al comma precedente. A beneficio di chiarezza, le Parti si danno reciprocamente atto che detti proventi non sono considerati nel quadro economico del presente Accordo Attuativo, trattandosi di entrate concernenti l'ordinaria programmazione di Rai e non specificamente riferite alla trasmissione del Programma.

5.3 Rai potrà in ogni caso provvedere in ordine alla ritrasmissione simultanea ed invariata del Programma (o di parti di esso) nell'ambito dei palinsesti di uno o più dei

canali Rai, anche previa cessione o licenza in favore di terzi, comunque non a titolo oneroso.

5.4 Rai riconosce espressamente ad ANPAL una licenza priva di *royalties*, in perpetuo e non in esclusiva, senza diritto di sublicenza, per l'utilizzazione non economica del Programma esclusivamente per fini divulgativi, nell'ambito dell'attività istituzionale di quest'ultima, all'interno dei canali di comunicazione e promozione istituzionale, anche web e social, escluso ogni utilizzo di carattere commerciale e fermo restando che il Programma, sia pure per fini istituzionali, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, non potrà comunque essere utilizzato, in tutto od in parte, da ANPAL in sede radiotelevisiva.

5.5 Con riferimento all'esercizio dei diritti da parte di ANPAL di cui al precedente comma Rai, su espressa richiesta di ANPAL – da effettuarsi entro e non oltre 12 mesi dall'avvenuta realizzazione del Programma - provvederà a consegnare una copia delle registrazioni delle puntate del Programma andate in onda. Resta sin d'ora inteso tra le Parti che rimangono in capo ad ANPAL la responsabilità e gli eventuali costi relativi alla gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi per l'utilizzo dell'Iniziativa da parte di ANPAL.

5.6 Il presente Accordo Attuativo non può, pertanto, intendersi quale atto di cessione ad ANPAL di alcun diritto di utilizzazione economica e/o sfruttamento commerciale del Programma e/o del relativo format.

5.7 Rimane, altresì, inteso tra le Parti che né dal Protocollo né dal presente Accordo Attuativo discende alcun diritto in capo all'Agenzia e/o dovere in capo a RAI quanto alla realizzazione di una eventuale nona edizione del Programma, che RAI sarà comunque eventualmente libera di realizzare, secondo i termini di legge, con l'Agenzia medesima e/o autonomamente e/o con terzi.

## **ARTICOLO 6**

### **(Condivisione di temi e argomenti)**

6.1 Ferma restando l'autonomia editoriale e produttiva di RAI, le Parti si impegnano, in coerenza con le finalità condivise nell'Iniziativa e nell'ottica della massimizzazione dei risultati della stessa, a collaborare in ordine alla individuazione dei temi, degli argomenti, dei messaggi e, più in generale, dei contenuti di dettaglio da trattare nell'ambito del Programma.

6.2 A tal fine sarà costituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti di ANPAL, il quale opererà in funzione della scelta e condivisione con RAI dei contenuti delle puntate del Programma, in coerenza con le finalità del Progetto e le prioritarie scelte editoriali ed organizzative del palinsesto di RAI.

6.3 Al fine di consentire le verifiche di gestione previste dal Sistema di Gestione e controllo del PON SPAO, per quanto attiene lo sviluppo del Progetto, le Parti convengono, inoltre, che per ogni puntata del Programma, verrà condiviso ed approvato tra tale gruppo di lavoro e RAI, attraverso scambio di comunicazione per iscritto anche tramite mail, il progetto operativo delle puntate, che dovrà contenere - a specificazione del Progetto - la descrizione di quanto trattato in puntata (riferimenti a temi, contenuti, inserti, schede grafiche, sviluppo, etc.). Ciò anche ai fini del riepilogo, in sede di consuntivazione, delle attività realizzate.

Tale progettazione operativa potrà anche concernere due o più puntate del Programma, comunque, oggetto di separata descrizione.

## **ARTICOLO 7**

### **(Contributo a carico di ANPAL)**

7.1 Per tutto quanto convenuto con il presente Accordo Attuativo, viene stabilito tra le Parti che ANPAL corrisponderà a RAI l'importo di euro 960.000,00 (novecentosessantamila/00) oltre IVA come per legge, a fronte delle attività oggetto dell'Accordo Attuativo, a parziale copertura degli oneri di realizzazione e diffusione del Programma, come risultante dal Progetto allegato.

7.2 Il suindicato importo sarà corrisposto da ANPAL a RAI, dietro presentazione di apposite fatture redatte in conformità della normativa fiscale vigente, con le seguenti modalità:

- euro 48.000,00 (quarantottomila/00) oltre IVA, entro 30 giorni FMDF da emettersi dopo la messa in onda della prima puntata del Programma;
- euro 432.000,00 (quattrocentotrentaduemila/00) oltre IVA, entro 30 giorni FMDF da emettersi dopo la messa in onda della decima puntata del Programma;
- Euro 480.000,00 (quattrocentoottantamila/00) oltre IVA, entro 30 giorni FMDF da emettersi dopo la messa in onda di tutte le puntate del Programma.

7.3 Oltre all'importo complessivo di cui al precedente art. 7.1) nessun ulteriore e diverso importo potrà essere richiesto da RAI ad ANPAL a qualunque titolo, ragione, causa e per ogni altro impegno, comunque, dalla stessa società assunto nel presente Accordo Attuativo.

7.4 RAI, ad ogni buon fine, assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit..

7.5 Le fatture dovranno essere intestate all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (con sede in Roma, Via Fornovo n. 8, c.f. 97889240582) e riportare il seguente CIG 9071960239.

7.6 I pagamenti saranno effettuati da ANPAL mediante accredito sul C/C della Banca Nazionale del lavoro Sede di Torino con IBAN IT09A0100501000000000021200 intestato a RAI, appositamente indicato dalla stessa e dedicato, insieme agli altri conti correnti oggetto della dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari, ai pagamenti oggetto del presente Accordo Attuativo, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. RAI si impegna inoltre a dare immediata comunicazione a ANPAL ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

7.7 RAI è tenuta ad ottemperare all'obbligo della fatturazione elettronica, ai sensi del D.P.R. 633/72 e del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 entrato in vigore il 6 giugno 2013 e che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della

Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 213, si precisa che il Codice Univoco al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è YTWMTZ.

7.8 La spesa relativa all'intervento sarà posta a carico del PON SPAO "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione", Asse 1, FSE 2014 – 2020.

## **ARTICOLO 8**

### **(Durata e recesso)**

8.1 Il presente Accordo Attuativo avrà efficacia dalla data di sottoscrizione fino al termine di messa in onda dell'ultima puntata del Programma, fatte salve le possibili modifiche di palinsesto che dovessero intervenire e fatti salvi gli obblighi di pagamento di ANPAL non ancora adempiuti a quella data, nonché fatte salve le clausole che per loro natura o per espressa volontà delle Parti sono destinate ad essere efficaci anche oltre il termine di scadenza dell'Accordo Attuativo.

8.2 Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo Attuativo dandone comunicazione scritta all'altra Parte, a mezzo PEC, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni.

8.3 Resta inteso che, in caso di recesso da parte dell'Agenzia, quest'ultima, oltre al pagamento del corrispettivo maturato per i prodotti realizzati fino alla decorrenza del periodo di preavviso, dovrà rimborsare a RAI tutti i costi documentati dalla stessa definitivamente sostenuti prima della stessa data.

8.4 Detti importi dovranno essere versati sul conto corrente indicato al precedente art. 7.6 del presente Accordo Attuativo entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione del recesso.

## **ARTICOLO 9**

### **Obblighi di riservatezza**

9.1 Ciascuna Parte prende atto ed accetta che, nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo Attuativo, potrà ricevere dall'altra Parte materiale di varia natura contenente "Informazioni Riservate". Le "Informazioni riservate" di cui al presente articolo sono tutte le informazioni, inclusi tutti gli atti, documenti, notizie, dati, conoscenze, *know how* ancorché brevettabili di qualsiasi natura, così come qualsiasi disegno, documento, supporto ottico o magnetico o campione di materiale o prodotto, di cui ciascuna Parte sia entrata o entrerà in possesso o che siano state o che le saranno fornite dall'altra Parte, nell'ambito delle attività di esecuzione dell'Accordo attuativo e/o nella fase delle trattative.

9.2 In nessun caso, potranno essere considerate riservate:

- le informazioni che siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione, o che lo diventino successivamente, senza violazione degli obblighi derivanti dall'Accordo attuativo;
- le informazioni che, al momento della comunicazione, siano già conosciute da ciascuna Parte, sempre che tale conoscenza non sia stata fraudolentemente ottenuta

e detta Parte possa fornire la prova di essere stata già in possesso di tali informazioni nel momento in cui venivano rivelate;

- le informazioni che, al momento della comunicazione, siano già conosciute da ciascuna Parte, essendo state precedentemente trasmesse da un terzo legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza relativo all'utilizzazione o comunicazione di tali informazioni;

- le informazioni la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto da ciascuna delle Parti.

Viene fatta salva la possibilità per le Parti di utilizzo e deposito in giudizio delle Informazioni Riservate per far valere i propri diritti tra le Parti stesse.

9.3 Ciascuna Parte si impegna a mantenere e a considerare strettamente riservate e comunque soggette ad obbligo di riservatezza tutte le Informazioni Riservate e ad applicare, nei confronti delle Informazioni Riservate dell'altra Parte, idonee misure di sicurezza.

9.4 Ciascuna Parte si impegna a far trattare le Informazioni Riservate soltanto ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori terzi ai quali la conoscenza delle Informazioni Riservate è necessaria al solo scopo di adempiere agli scopi dell'Accordo attuativo ed a mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare che tali Informazioni Riservate vengano rese disponibili e/o vengano divulgate, in tutto o in parte, a terzi senza una preventiva ed esplicita autorizzazione scritta dell'altra Parte.

9.5 Ciascuna Parte si impegna, nel caso di Informazioni Riservate che la stessa sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità, a dare, ove consentito, immediata notizia scritta all'altra Parte, affinché quest'ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziali a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio, oppure svincolare l'altra Parte dall'obbligo di riservatezza.

9.6 Ciascuna Parte, in ogni caso, si assume piena responsabilità per ogni eventuale violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, posta in essere anche da qualsiasi soggetto terzo, ad essa riconducibile.

9.7 Le Parti si impegnano ad utilizzare le Informazioni Riservate solamente in relazione a quanto previsto dall'Accordo attuativo. In particolare, ciascuna Parte si impegna a non utilizzare le Informazioni Riservate in modo da danneggiare l'altra Parte o in modo da indurre i dipendenti, clienti o fornitori della stessa a cessare di essere tali.

9.8 Le Parti si impegnano a non effettuare copie, riproduzioni, estratti o sintesi di alcuna delle Informazioni Riservate, fatta eccezione per quelle indispensabili alle finalità dell'Accordo attuativo; in tal caso qualsiasi copia, riproduzione, estratto o sintesi rimarrà di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite.

9.9 A richiesta di una delle Parti ovvero alla conclusione o all'interruzione, per qualsiasi motivo, delle attività del presente Accordo attuativo, senza alcun pregiudizio per quanto riguarda gli altri impegni, ciascuna Parte si obbliga a riconsegnare entro 10 (dieci) giorni all'altra Parte, ovvero, a scelta di quest'ultima, a distruggere e attestare per iscritto la distruzione, ogni copia di tutti i documenti, o altro materiale in qualsiasi forma in suo possesso o in possesso di terzi ad essa collegati, che contengano o che si riferiscano alle Informazioni Riservate e a cancellare o distruggere, e attestare per iscritto la cancellazione o distruzione, qualsiasi



registrazione delle Informazioni Riservate, effettuata su computer o altro macchinario.

9.10 Le disposizioni del presente articolo devono intendersi applicabili tra le Parti per un periodo di tre (3) anni successivo alla cessazione, per qualsiasi motivo, dell'Accordo attuativo.

## **ARTICOLO 10**

### **(Privacy)**

10.1 RAI e ANPAL si danno reciprocamente atto che i c.d. dati di contatto, ossia i dati personali (nome, cognome, recapito telefonico aziendali, indirizzo email aziendale) dei soggetti che sono intervenuti ai fini della trattativa, e del perfezionamento e dell'esecuzione del presente Accordo Attuativo sono trattati solo ed esclusivamente per le predette finalità, con impegno delle Parti a conformarsi pienamente alle disposizioni previste dal Regolamento europeo 679/2016 e dal D.Lgs. n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni europee.

10.2 Ciascuna delle Parti, quale Titolare autonomo del trattamento, risponderà, quindi, direttamente per i suddetti dati di contatto che dovessero acquisire e/o trattare, in via esclusiva, impegnandosi a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni danno, onere, costo, spesa, contestazione e/o pretesa promossa - per la tutela dei suddetti dati - da parte dei soggetti interessati e/o dalle competenti Autorità, in caso di violazione delle dichiarazioni qui prestate e/o nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

10.3 Ciascun Titolare autonomo risponderà, per quanto di propria competenza, per gli ulteriori dati personali, oltre quelli di contatto, che dovessero essere trattati.

## **ARTICOLO 11**

### **Rispetto dei principi etici e prevenzione della corruzione**

11.1 ANPAL prende atto dei principi etici generali di onestà e osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede nonché del contenuto tutto del Codice etico, del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (di seguito "MOGC"), del Piano Triennale Per la Prevenzione della Corruzione, inclusi i relativi protocolli (di seguito "PTPC") adottati da Rai rispettivamente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni e della normativa anticorruzione, così come pubblicati sul sito internet [www.Rai.it](http://www.Rai.it) e garantisce di adottare e che adotterà, nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo Attuativo, comportamenti in linea con i principi contenuti nei predetti Codice etico, MOGC e PTPC, che porterà a conoscenza, affinché vi si attengano, anche di tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori e/o di qualsiasi soggetto comunque coinvolto, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle attività afferenti l'accordo attuativo.

11.2 ANPAL dichiara di non essere a conoscenza di fatti rilevanti, ai sensi del citato D.Lgs. 231/2001 e della normativa anticorruzione, nel suo rapporto con la Rai, in particolare nella fase delle trattative e della stipulazione dell'Accordo Attuativo e si

impegna, per quanto di sua spettanza, a vigilare sull'esecuzione dello stesso in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal decreto sopra citato e/o dalla normativa anticorruzione, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le azioni più opportune, in conformità alla legge ed ai suoi strumenti di organizzazione interna.

11.3 ANPAL prende atto che - con salvezza di ogni ulteriore diritto e/o azione previsti dalla legge e/o dall'Accordo Attuativo - il rispetto delle dichiarazioni e garanzie ivi previste riveste per Rai carattere di essenzialità, con conseguente facoltà di Rai, in caso di mancato rispetto, di risolvere l'Accordo Attuativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

## **ARTICOLO 12**

### **Modifiche dell'Accordo Attuativo, comunicazioni e Responsabili della Gestione dell'Accordo Attuativo**

12.1 Con riferimento a quanto previsto al precedente art. 2.5, le Parti convengono che eventuali variazioni del corrispettivo pattuito con il presente Accordo Attuativo dovranno essere concordate e saranno valide ed efficaci tra le Parti solo a seguito della stipula di apposito atto scritto, firmato dai rispettivi procuratori competenti.

12.2 Qualsiasi comunicazione dovuta in base all'Accordo Attuativo dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo e-mail /PEC ai seguenti indirizzi:

(a) se a Rai, all'attenzione del Responsabile degli Accordi Istituzionali, cioè il soggetto incaricato di verificarne la corretta esecuzione, individuato nella persona della dott.ssa Lucia Cocco, ai seguenti indirizzi: e-mail [lucia.cocco@rai.it](mailto:lucia.cocco@rai.it), PEC [accordi.istituzionali.fp.cba@postacertificata.rai.it](mailto:accordi.istituzionali.fp.cba@postacertificata.rai.it)

(b) se ad ANPAL, all'attenzione del Responsabile della Gestione dell'Accordo Attuativo, responsabile del procedimento, cioè il soggetto incaricato di verificarne la corretta esecuzione, individuato nella persona della dott.ssa Orsola Fornara ai seguenti indirizzi: e-mail [Orsola.Fornara@anpal.gov.it](mailto:Orsola.Fornara@anpal.gov.it) [divisione2@anpal.gov.it](mailto:divisione2@anpal.gov.it) – pec [divisione.2@pec.anpal.gov.it](mailto:divisione.2@pec.anpal.gov.it)

12.3 Le Parti potranno, in corso di rapporto, variare il predetto nominativo a mezzo comunicazione scritta da inviarsi via email senza che ciò costituisca una modifica dell'Accordo ai sensi del presente articolo.

## **ARTICOLO 13**

### **(Clausola finale - Miscellanea)**

13.1 L'Accordo Attuativo e i diritti e le obbligazioni nascenti dalla stessa sono regolati dalla legge italiana.

13.2 L'Accordo Attuativo non crea alcun rapporto di associazione e/o joint venture tra le Parti, ma disciplina esclusivamente l'attività di collaborazione sopra specificata. In nessun caso ciascuna parte potrà agire nei confronti di terzi in nome e per conto dell'altra Parte.

13.3 Qualsiasi controversia derivante dall'Accordo Attuativo o comunque relativa allo stesso sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

13.4 Le Parti si danno atto che l'Accordo Attuativo è il risultato di una trattativa liberamente condotta fra le stesse e che ogni singola clausola è stata da ciascuna di esse liberamente negoziata pertanto non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

*(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)*

ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro  
*(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)*

Allegati:

Allegato 1: Protocollo d'Intesa RAI, MLPS, ANPAL del 12.01.2021

Allegato 2: Nota ANPAL 0014341 del 06.08.2021 richiesta proposta progettuale ottava edizione del Programma

Allegato 3: Comunicazione RAI prot. nota AD 2021/0000713 P/C del 20.10.2021 invio proposta progettuale

Allegato 4: scheda / proposta progettuale definitiva trasmessa in data 30-12-2021

Allegato 5: Comunicazione ANPAL del 13-14.01.2022 di riscontro positivo scheda/ proposta progettuale detta

Allegato 6: Diritti RAI